



## NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 97 – 1° novembre 2020

### INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
  - A. Diritto penale - parte generale.
  - B. Diritto penale – parte speciale.
  - C. Leggi speciali.
  - D. Diritto processuale.
  - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
  - F. Misure di prevenzione.
  - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

[Sez. un., Sent. n. n. 29541 del 16 luglio 2020 \(dep. 23 ottobre 2020\), Presidente Fumu, Relatore Beltrani, P.G. \(concl. conf.\).](#)

**Delitti in particolare - Reati contro l'amministrazione della giustizia - Reati contro il patrimonio – Distinzione tra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione - Elemento psicologico - Natura della fattispecie.**

*I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo. Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità.*

Con tale pronuncia le Sezioni unite hanno composto il contrasto interpretativo, insorto nella giurisprudenza di legittimità, *in primis* in ordine alla questione relativa all'inquadramento delle condotte violente dirette a soddisfare un diritto giudiziariamente tutelabile. Questione rispetto alla quale la giurisprudenza di legittimità si è divisa in due macro-orientamenti: l'uno che rinviene il *discrimen* tra le due fattispecie tra gli elementi oggettivi e, l'altro, che opera la distinzione alla stregua dell'elemento psicologico. Indirizzo, quest'ultimo che annovera, peraltro, pronunce che valorizzano unicamente l'emersione della direzione della volontà alla soddisfazione del credito.

In base al primo orientamento, il criterio discrezionale deve cogliersi nel livello di "gravità della violenza o della minaccia" che, laddove particolarmente elevato, giustifica l'inquadramento della condotta come estorsione (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 33712 dell'8 giugno 2017, in *C.E.D. Cass.* n. 270425; Sez. V Pen., Sent. n. 28539 del 14 aprile 2010, *ivi*, n. 247882; Sez. II Pen., Sent. n. 47972 del 1° ottobre 2004, *ivi*, n. 230709).

Secondo tale indirizzo nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa non è fine a sè stessa, ma è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento l'aggressione contro la persona si pone quale elemento accidentale e, dunque, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza. Ragione per cui quando la minaccia si estrinseca in forme di intimidazione e di sistematica pervicacia tali da superare ogni ragionevole intento di far valere un diritto, la coartazione dell'altrui volontà deve

ritenersi finalizzata a conseguire un profitto che assume *ex se* i caratteri dell'ingiustizia (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 56400 del 22 novembre 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 274256; Sez. I Pen., Sent. n. 6968 del 20 luglio 2017, *ivi*, n. 272285; Sez. II Pen., Sent. n. 33712 dell'8 giugno 2017, *ivi*, n. 270425; Sez. VI Pen., Sent. n. 11823 del 7 febbraio 2017, *ivi*, n.270024; Sez. II Pen., Sent. n. 51013 del 21 ottobre 2016, *ivi*, n. 268512; Sez. II Pen., Sent. n. 41452 del 19 luglio 2016, *ivi*, n. 268537; Sez. II Pen., Sent. n. 1921 del 18 dicembre 2015, *ivi*, n. 265643; Sez. II Pen., Sent. n. 44657 dell'8 ottobre 2015, *ivi*, n. 265316; Sez. II Pen., Sent. n. 44476 del 3 luglio 2015, *ivi*, n. 265320; Sez. VI, Sent. n. 17785 del 25 marzo 2015, *ivi*, n. 263255; Sez. II Pen., Sent. n. 9759 del 10 febbraio 2015, 2 *ivi*, n. 63298; Sez. I Pen., Sent. n. 32795 del 2 luglio 2014, *ivi*, n. 261291; Sez. V Pen., Sent. n. 19230 del 3 maggio 2013, *ivi*, n. 256249; Sez. VI Pen., Sent. n. 32721 del 21 giugno 2010, *ivi*, n. 248169; Sez. V Pen., Sent. n. 28539 del 20 luglio 2010, *ivi*, n. 247882; Sez. VI Pen., Sent. n. 41365 del 23 novembre 2010, *ivi*, n. 248736; Sez. II Pen., Sent. n. 35610 del 26 settembre 2007, *ivi*, n. 237992; Sez. II Pen., Sent. n. 14440 del 5 aprile 2007, *ivi*, n. 236457; Sez. II Pen., Sent. n. 47972 del 10 dicembre 2004, *ivi*, n. 230709; Sez. I Pen., n. 10336 del 4 marzo 2003, *ivi*, n. 228156).

In altri termini, la violenza e la minaccia, qualora rivestano caratteristiche di particolare gravità, rendono “ingiusta” la pretesa, anche se correlata ad un diritto tutelabile per via giudiziaria, ed impongono l'inquadramento della condotta nel delitto di estorsione, ricorrendone tutti gli elementi “oggettivi”, ossia l'aggressione violenta alla persona ed il profitto ingiusto, come modificato a causa della intensità della violenza.

Indirizzo, questo, oggetto di una più recente rivisitazione, con la quale si è sottolineato che la diagnosi differenziale tra i due reati deve essere effettuata sulla base della idoneità costringente dell'azione violenta contro la persona. All'uopo non rilevando che l'aggressione sia funzionale alla soddisfazione di un diritto tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 36928 del 4 luglio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 273837; Sez. II, Sent. n. 55137 del 3 luglio 2018, *ivi*, n. 274469).

In tal modo si valorizza, non tanto l'intensità della violenza o della minaccia, la cui graduazione non è identificata normativamente, ma l'effetto costringente dell'azione. Si è sostenuto infatti che «*sia l'estorsione che l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni sono reati che si consumano attraverso l'uso della “violenza” e della “minaccia” ovvero attraverso il compimento di azioni potenzialmente costringitive; entrambi prevedono, inoltre una forma aggravata nel caso in cui la condotta intimidatoria sia agita con armi, ovvero con uno strumento cui si riconosce un immediato potere coercitivo. Al nucleo comune costituito dal ricorso alla violenza e alla minaccia si associano diversi elementi differenziali. Nel caso dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni caratterizzano la fattispecie: a) il presupposto, ovvero la circostanza che l'autore è titolare di un diritto che gli consente di “potere ricorrere al giudice”, b) la condotta, ovvero l'“uso” della violenza o minaccia, quindi di una attività intimidatoria che viene descritta come elemento necessario di fattispecie, senza la indicazione degli effetti sulla vittima; c) l'evento costituito dal “farsi ragione da sé”, attraverso il*

soddisfaccimento della presunta pretesa legittima”. Di contro il delitto di estorsione risulta caratterizzato dalla necessaria “costrizione” della persona che ha come effetto la acquisizione di un profitto ingiusto con altrui danno. Si afferma inoltre che “per effettuare il corretto inquadramento ed individuare la linea di confine tra le fattispecie si rinvengono nella identificazione del bene protetto dalle due norme, ovvero: a) il “monopolio statale” nella risoluzione delle controversie per quanto riguarda l’esercizio arbitrario; b) la tutela della “persona”, anche (sebbene non solo) nella sua dimensione patrimoniale con riguardo al delitto di estorsione. Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è, infatti collocato all’interno del titolo III del Codice, dedicato ai reati contro l’Amministrazione della giustizia, mentre il delitto di estorsione è allocato nell’ambito del titolo XIII, Capo I dedicato ai delitti contro il patrimonio consumati con violenza alla persona (Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, cit). Si afferma infine che ritenere che in presenza di una pretesa tutelabile per via giurisdizionale (o percepita come tale) “tutte” le condotte violente o minacciose finalizzate a soddisfarla quel diritto debbano essere attratte nell’orbita dell’art. 393 c.p. si risolverebbe “nell’assorbimento in tale fattispecie anche delle condotte che incidono sulla libertà personale, ovvero dei comportamenti idonei a trasformare la vittima in un “mediatore” non reattivo, strumentale al soddisfacimento della pretesa dell’autore” e che la soddisfazione di un preteso diritto attraverso la coazione alla persona non possa che essere “ingiusta”, nulla rilevando che lo stesso sia tutelabile per via giudiziaria (Sez. 2, n. 36928 del 04/07/2018 - dep. 31/07/2018, cit). In sintesi: questa interpretazione (a) rileva una differenza “oggettiva” tra le condotte contestate nelle fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 c.p., (b) valorizza la diversità dei beni giuridici tutelati, ovvero persona e patrimonio da un lato ed amministrazione della giustizia dall’altro, (c) rimarca la rilevanza dell’interpretazione costituzionalmente orientata e, dunque, la prevalenza del diritto alla incolumità personale rispetto al diritto di proprietà o di credito; (d) afferma, infine che “lo scrutinio in concreto del fatto ed il conseguente inquadramento nell’una piuttosto che nell’altra fattispecie presuppongono una accurata valutazione di merito, che deve essere riversata in una motivazione che dia conto attraverso l’analisi delle emergenze processuali dell’esistenza dell’effetto costrittivo, delle modalità di coinvolgimento dei terzi e di tutti gli altri elementi idonei a guidare l’interprete nella effettuazione della diagnosi differenziale anche tenuto conto del fatto che la Corte di Cassazione può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto, solo entro i limiti in cui esso sia stato già storicamente ricostruito dai giudici di merito” (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 36928 del 4 luglio 2018, in C.E.D. Cass. n. 273837; Sez. II Pen., Sent. n. 55137 del 3 luglio 2018, *ivi*, n. 274469).

Secondo l’opposto orientamento ermeneutico, che – come sopra rilevato – coglie il *discrimen* tra le fattispecie in esame nell’elemento soggettivo, “il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e quello di estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per l’elemento intenzionale che, qualunque sia stata l’intensità e la gravità della violenza o della minaccia, integra la fattispecie estorsiva soltanto quando abbia di mira l’attuazione di una pretesa non tutelabile davanti all’autorità giudiziaria» (Sez. II Pen., Sent. n. 51433 del 4 dicembre 2013, in C.E.D. Cass. n. 257375; Sez. II Pen., Sent. n. 705 del 1° ottobre 2013, *ivi*, n. 258071; Sez. II Pen., Sent. n. 31224 del 25 giugno 2014, *ivi*, n. 259966; Sez. II Pen., Sent. n.

42940 del 25 settembre 2014, *ivi*, n. 260474; Sez. II Pen., Sent. n. 23765 del 15 maggio 2015, *ivi*, n. 264106; Sez. II Pen., Sent. n. 44674 del 30 settembre 2015, *ivi*, n. 265190; Sez. II Pen., Sent. n. 42734 del 30 settembre 2015, *ivi*, n. 265410; Sez. I, Sent. n. 6968 del 20 luglio 2017, *ivi*, n. 272285). Segnatamente, si afferma che *«l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona e l'estorsione si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identico, ma per l'elemento intenzionale: nell'estorsione, l'agente mira a conseguire un profitto ingiusto con la coscienza che quanto pretende non gli è dovuto; nell'esercizio arbitrario, invece, l'agente è animato dal fine di esercitare un suo preteso diritto nella ragionevole opinione, anche errata, della sua sussistenza, pur se contestata o contestabile; - di conseguenza, deve affermarsi che l'intensità e/o la gravità della violenza o della minaccia non è un elemento del fatto idoneo ad influire sulla qualificazione giuridica del reato (esercizio arbitrario delle proprie ragioni - estorsione), atteso che, ove la minaccia o la violenza siano commesse con le armi, il reato diventa aggravato ex art. 393, comma 3 o art. 629 c.p., art. 628, comma 3, n. 1, e, se la violenza o la minaccia ledano altri beni giuridici, fanno scattare a carico dell'agente ulteriori reati in concorso (lesioni, omicidio, sequestro di persona ecc.) - Pertanto, ove la violenza e/o a minaccia, anche se particolarmente intense o gravi, siano effettuate al solo fine di esercitare un preteso diritto pur potendo, l'agente ricorrere al giudice, non è mai configurabile il diverso delitto di estorsione che ha presupposti giuridici completamente diversi; - tuttavia, ove la violenza e/o la minaccia, indipendentemente dalla intensità con la quale siano adoperate dall'agente, siano esercitate al fine di far valere un preteso diritto per il quale, però, non si può ricorrere al giudice, il suddetto comportamento va qualificato come estorsione ma non perché l'agente eserciti una violenza o minaccia particolarmente grave ma perché il suo preteso diritto non è tutelato davanti all'autorità giudiziaria, sicché, venendo a mancare uno dei requisiti materiali del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, il fatto diventa qualificabile come estorsione»* (Sez. II Pen., Sent. n. 51433 del 4 dicembre 2013, cit.).

In base a tale approccio esegetico, nel distinguere le due fattispecie in questione è fondamentale il fatto che l'art. 393 c.p. prevede un aggravamento di pena ove la condotta sia commessa “con armi”, o mediante strumenti che comportano un'intimidazione sicuramente grave. Fattore, questo, che preclude di assegnare alla gravità dell'aggressione il ruolo di elemento decisivo per distinguere i due reati.

Tanto più - si osserva - che la tesi che valorizza come elemento discretivo la gravità dell'aggressione entra in frizione con il principio di legalità (art. 25 Cost.) in quanto affida al giudice il compito di stabilire quando la violenza e la minaccia sono di gravità tali da integrare la fattispecie estorsiva (cfr. Sez. VI Pen, Sent. n. 45064 del 12 giugno 2014, in *C.E.D. Cass.* n. 260662).

Sostanzialmente, la condotta rientra nell'alveo dell'art. 393 c.p. allorché la violenza o la minaccia risultino funzionali alla soddisfazione di una pretesa tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. A nulla rilevando la gravità della violenza o della minaccia e, quindi, l'efficacia costrittiva della condotta.

Rispetto alle pronunce che individuano l'elemento differenziale nella direzione della volontà verso il soddisfacimento della pretesa giudiziariamente tutelabile, se ne rinvergono altre in cui si sostiene che

questo debba essere vagliato attraverso l'analisi delle modalità della condotta, di fatto attribuendo rilevanza decisiva alla intensità della violenza e della minaccia.

Si è così affermato che *«i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono tendenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto eventualmente infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia. A tal proposito, è, peraltro, necessario precisare, onde evitare possibili (ed anzi, per la verità, molto frequenti nella pratica) interpretazioni strumentali, che, ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: - la pretesa arbitrariamente attuata dall'agente deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato (Sez. V, n. 2819 del 24 novembre 2014, dep. 2015, rv. 263589); - l'agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria (Sez. V, n. 23923 del 16 maggio 2014, rv. 260584), ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale. Per la sussistenza del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni non è, infatti, necessario che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, ma occorre pur sempre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua (pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale)»* (cfr. Sez. II, Sent. n. 46288 del 28 giugno 2016, in C.E.D. Cass. n. 268360).

All'intensità del comportamento violento o minaccioso si può, peraltro, riconoscere valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione. La prova del dolo, in difetto di ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, in quanto desumibile da elementi esterni, ossia da dati della condotta che, per la non equivoca potenzialità offensiva, risultino idonei ad esprimere il fine perseguito dall'agente.

Del resto, *«considerato che, come rilevato in dottrina, la "doloscopia" non è stata ancora inventata, e che quindi il dolo può essere tratto solo da dati esteriori, che ne indicano l'esistenza, e servono necessariamente a ricostruire anche il processo decisionale alla luce di elementi oggettivi, analizzati con un giudizio ex ante, appare evidente che le forme esteriori della condotta, e quindi la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia, non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 c.p.»*, (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 44476 del 3 luglio 2015, in C.E.D. Cass. n. 265320), potendo, dunque, esprimere la volontà costrittiva di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile.

Invero, «*il delitto di estorsione si differenzia da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia alla persona, non tanto per la materialità del fatto, che può essere identica, quanto per l'elemento intenzionale che, nell'estorsione, è caratterizzato, diversamente dall'altro reato, dalla coscienza dell'agente che quanto egli pretende non gli è dovuto*», mentre «*nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta violenta o minacciosa è strettamente connessa alla finalità dell'agente di far valere il preteso diritto, rispetto al cui conseguimento si pone come elemento accidentale, e, pertanto, non può consistere in manifestazioni sproporzionate e gratuite di violenza, in presenza delle quali deve, al contrario, ritenersi che la coartazione dell'altrui volontà sia finalizzata a conseguire un profitto ex se ingiusto, configurandosi in tal caso il più grave delitto di estorsione*» (cfr. Sez. V, n. 19230 del 3 maggio 2013, in C.E.D. Cass. n. 256249 e Sez. II Pen., Sent. n. 46288 del 28 giugno 2016, cit.).

Alla stregua di tale indirizzo, pertanto, l'elemento discretivo tra le fattispecie previste dagli artt. 393 e 629 c.p. si deve rinvenire nell'elemento soggettivo, ma l'intensità della azione aggressiva può indicare l'esistenza del dolo dell'estorsione, la cui sussistenza non è automaticamente esclusa dalla dimostrazione dell'esistenza di una pretesa tutelabile per via giudiziaria, ammantata, sotto il profilo soggettivo, dalla volontà dell'agente di soddisfare il proprio credito.

La contrapposizione all'interno dell'orientamento che considera come elemento discretivo tra fattispecie l'elemento soggettivo verte, dunque, sulle modalità di accertamento del profilo psicologico, ovvero sulla diversa valorizzazione degli elementi di fatto che dimostrano l'esistenza del dolo del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, piuttosto che di quello dell'estorsione.

La tesi che rinviene nella modalità dell'azione l'indicatore di dolo, ritiene che un'aggressione alla persona grave, configuri l'estorsione, a nulla rilevando che la condotta violenta sia diretta a tutelare un diritto suscettibile di esser fatto valere in giudizio (pur con esiti incerti).

Mentre l'altra valorizza tutti gli indicatori che dimostrano come la volontà dell'agente sia indirizzata alla soddisfazione di un diritto assistito da una tutela giudiziaria che, se attivata, potrebbe avere esiti favorevoli per il predetto. Si tratta di elemento incompatibile con la natura ingiusta del profitto e del danno necessari per integrare l'estorsione, nulla rilevando, in questo caso, la gravità dell'aggressione alla persona.

Nondimeno, a fronte degli evidenziati contrasti si è ipotizzato un concorso apparente di norme e, dunque, che via sia un reato con capacità assorbente, senza prendere in esame la possibilità del "concorso formale" tra i reati, che potrebbe avere plausibile legittimazione nella diversa collocazione sistematica delle norme che prevedono i reati di estorsione e di esercizio arbitrario e nella diversità dei beni giuridici tutelati.

Sul punto il supremo Consesso ha già sottolineato che il concorso apparente di norme ricorre ove, attraverso un confronto degli elementi strutturali, più fattispecie risultino applicabili al medesimo fatto,

e che lo stesso è regolamentato dall'art. 15 c.p., in base al quale “*quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito*”. Da questa norma si desume il principio generale che, ove si escluda il concorso apparente, è possibile derogare alla regola del concorso di reati unicamente quando la legge contenga l'espressione delle c.d. clausole di riserva che, inserite nella singola disposizione, impongono l'applicazione di una sola norma incriminatrice, prevalente da individuarsi con logica diversa da quella di specialità (cfr. Sez. un., Sent. n. 20664 del 23 febbraio 2017, in *C.E.D. Cass. n. 269668*).

Ne consegue che, nel confronto tra fattispecie, se si ritiene che si versi in un'ipotesi di concorso apparente di norme, ove l'elemento specializzante si rinvenga nell'esistenza di una pretesa tutelabile di fronte alla autorità giudiziaria e dalla correlata volontà di soddisfare il credito, l'art. 393 c.p. assurge a fattispecie “speciale” ed attrattiva. Laddove, di contro, si ritenga che l'elemento specializzante sia la costrizione della persona, il reato attrattivo diventa il 629 c.p. Differentemente, nel caso in cui si valorizzi la diversità dei beni giuridici tutelati (l'amministrazione della giustizia ex art. 393 c.p. e l'incolumità della persona ex art. art. 629 c.p.) si potrebbe ipotizzare il concorso formale tra reati.

Non ha giovato, infine, a risolvere il sopra evidenziato contrasto ermeneutico l'approdo giurisprudenziale (cfr. Sez. II, Sent. n. 36928 del 4 luglio 2018, cit.), fondato su una critica distinzione della capacità coercitiva espressa in concreto dalla violenza e dalla minaccia (non coerente con quanto affermato in tema di definizione delle condotte di costrizione ed induzione da Sez. un., Sent. n. 12228 del 24 ottobre 2013, in *C.E.D. Cass. n. 258475*).

In ordine poi, all'ulteriore questione di diritto devoluta, afferente al tema del concorso di persone nel reato previsto dall'art. 393 c.p.p., l'ultimo arresto della giurisprudenza di legittimità in materia è stato quello di ritenere il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ricompreso tra i cc.dd. reati propri esclusivi o di mano propria, che si caratterizzano nel richiedere che la condotta tipica sia posta in essere dal titolare della posizione qualificata, ovvero del diritto di credito giudiziariamente azionabile.

Ne deriva che, se la condotta tipica è posta in essere da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio, fondato sulla pretesa civilistica, asseritamente vantata nei confronti della persona offesa, che agisca su mandato del creditore, non potrà integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Laddove, invece, la condotta tipica è materialmente integrata da chi intende farsi ragione da se medesimo, è configurabile il concorso per agevolazione, oppure il concorso morale nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni di terzi estranei alla pretesa civilistica vantata dall'agente nei confronti della persona offesa (cfr. Sez. II, Sent. n. 46288 del 28 giugno 2016, cit.).



Si propende, cioè, per la qualificazione del fatto come estorsione ogni volta che la condotta violenta sia integrata da un terzo, nonostante il mandato promani dal titolare del diritto che si intende soddisfare. Il riconoscimento dell'esercizio arbitrario come reato proprio esclusivo preclude l'operatività della norma generale sul concorso di persone nel reato, che rimane applicabile esclusivamente ove il contributo del terzo non esaurisca l'azione tipica, ma si ponga quale azione "agevolatrice", anche solo morale, rispetto alla condotta tipica posta in essere dal titolare del diritto (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 46288 del 28 giugno 2016, cit. Cfr. sul punto, però, Sez. I Pen., Sent. n. 6968 del 20 luglio 2017, *ivi*, n. 272285, in cui si ritiene, configurabile il concorso).

Rispetto all'orientamento che esclude la possibilità che la condotta tipica del reato previsto dall'art. 393 c.p. sia posta in essere da un soggetto non titolare della posizione qualificata, si pone altro indirizzo che affronta la problematica del concorso valorizzando la differenza dell'elemento oggettivo tra i reati di estorsione e ragion fattasi, sostenendo che allorquando il mandato alla riscossione del credito sia conferito a terzi dotati di esprimere una singolare forza di intimidazione, in quanto appartenenti a consorzi con riconosciuta capacità criminale è ragionevole che l'azione violenta produca l'effetto "costrittivo" tipico dell'estorsione (cfr. Sez. II Pen., Sent. n. 36928 del 4 luglio 2018, cit.; Sez. II Pen., Sent. n. 55137 del 3 luglio 2018, in *C.E.D. Cass.* n. 274469).

Mentre altra giurisprudenza, alla stregua dell'elemento soggettivo, ha rilevato che, di norma, il terzo esattore è mosso da un interesse proprio, non coincidente con quello del mandante, consistente nell'accrescimento della propria capacità criminale e generatore di profitti. E che, conseguentemente, quando l'azione violenta finalizzata alla riscossione del credito è posta in essere dal terzo dovrà essere verificato "*se questi sia portatore di un proprio interesse, diverso ed ulteriore rispetto a quello vantato dal titolare del diritto, potendosi configurare un eventuale concorso nel reato di cui all'art. 393 c.p. solo ove tale interesse esclusivo del terzo risulti assente*" (cfr. Sez. II, Sent. n. 11453 del 17 febbraio 2016, in *C.E.D. Cass.* n. 267123 e Sez. II, Sent. n. 41433 del 27 aprile 2016, *ivi*, n. 268630).

In altri termini, nel valutare la condotta dell'esattore estraneo al rapporto contrattuale si tende ad escluderne la riconducibilità nella previsione dell'art. 393 c.p. nella sua connotazione concorsuale.

La contrazione dell'ambito di operatività del concorso nell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni discende dal riconoscimento della qualifica di reato proprio esclusivo all'art. 393 c.p., con l'esclusione della configurabilità del concorso del terzo nei casi di collaborazione che non si risolva in un contributo agevolatore atipico. Come pure dal fatto che all'intervento del terzo esattore sono associati l'accrescimento dell'efficacia costrittiva dell'azione e l'emersione di interessi individuali, distinti da quelli del titolare del diritto. Fattori che indirizzano verso la qualificazione della condotta come estorsione.

Invero, i reati propri “esclusivi” sono caratterizzati dalla necessità che il soggetto qualificato sia l'esecutore del fatto tipico, quale *condicio sine qua non* per la sussistenza del reato, prospettandosi, in difetto, un reato comune, oppure alcun reato. Casi in cui il concorso è ammesso, ma come condotta “collaterale” ed “accessoria” rispetto all'azione tipica che, per ritenere integrato il reato “deve” esser posta in essere dal titolare della posizione qualificata.

La necessità che la condotta tipica sia integrata esclusivamente dall'autore qualificato e l'inquadramento della fattispecie nella categoria del reato di “mano propria”, di regola, si ricava dalla descrizione della condotta, dalla natura del bene o interesse giuridicamente protetto o da altri elementi significativi come, ad esempio, dai particolari rapporti tra autore e soggetto passivo.

*Per converso*, nei reati propri comuni, o non esclusivi, non è necessario che il titolare della qualifica sia l'esecutore dell'azione tipica, che può materialmente essere realizzata da altro concorrente, purché quello qualificato dia il proprio contributo efficiente, in qualsiasi forma, anche quella omissiva della volontaria e concertata astensione dall'obbligo di impedire l'evento. Per detti reati il concorso dell'*extraneus* è ammissibile non ha limitazione, essendo configurabile anche laddove compia integralmente l'azione tipica (cfr., tra le altre, Sez. I, n. 4820 del 5 febbraio 1991, in *C.E.D. Cass.* n.187201; Sez. VI Pen., Sent. n. 5447 del 5 novembre 2004, *ivi*, n. 230875; Sez. VI Pen., Sent. n. 506 del 3 ottobre 2008, *ivi*, n. 242364; Sez. VI Pen., Sent. n. 21192 del 25 gennaio 2013, *ivi*, n. 255365; Sez. II Pen., Sent. n. 20182 del 22 aprile 2015, *ivi*, n. 263573).

**Sez. un. del 29 ottobre 2020, Presidente Cassano, Relatore Caputo, P.G. (concl. conf.).**

**Giudicato sull'affermazione della responsabilità penale - Annullamento con rinvio in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, correlato ad elementi circostanziali del reato - Ordine di esecuzione – Individuazione della pena - Informazione provvisoria**

Alla questione di diritto devoluta: «*se e a quali condizioni possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di cassazione, pronunciando l'annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., la formazione della cosa giudicata sull'affermazione di responsabilità e sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata*», secondo l'informazione provvisoria diffusa al termine dell'udienza, le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:

*«in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen) è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con la parte attinta dall'annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l'affermazione di responsabilità, anche in ordine alle circostanze del reato, e la determinazione*

*della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l'ordinanza di cui all'art. 624, comma 2, cod. proc. pen. può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della parzialmente sentenza annullata sono diventate irrevocabili».*

## QUESTIONI PENDENTI

### 2. Sezioni semplici.

#### A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. III sent. 14 settembre 2020 – 22 ottobre 2020 n. 29328, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.](#)

#### **Non punibilità per tenuità del fatto – Valutazione – Autonomia.**

Le questioni concernenti l'applicazione di una causa di non punibilità sono suscettibili di autonoma considerazione sia rispetto a quelle relative all'accertamento dei fatti che si riferiscono all'imputazione, sia rispetto a quelle riguardanti la determinazione della pena. Da un punto di vista concettuale, le questioni sulla punibilità, da un lato, possono essere invero affrontate, e vengono in rilievo, solo dopo la risoluzione di quelle concernenti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato; mentre, dall'altro, debbono essere esaminate e definite prima di quelle in tema di determinazione della pena, posto che l'accertamento dell'esistenza di una causa di non punibilità rende inutile ogni valutazione in punto di pena. Quanto al profilo normativo un'indicazione dell'autonomia del tema relativo alle cause di punibilità rispetto a quelli inerenti agli elementi costitutivi del reato ed alla determinazione della pena appare desumibile dalla disciplina dettata dall'art. 546 c.p.p. in ordine ai requisiti della sentenza: al comma 1, infatti, la norma nell'indicare l'oggetto dell'esposizione dei motivi di fatto e di diritto, elenca distintamente «accertamento dei fatti», «circostanze», «qualificazione giuridica», «punibilità» e «determinazione della pena».

**Sez. III sent. 9 settembre 2020 – 27 ottobre 2020 n. 29816, Pres. Aceto, Rel. Gai.**

**Pena - Reati puniti con pena alternativa - Obbligo del giudice di motivare in ordine alla scelta.**

In presenza di un reato punito con pena alternativa il giudice, nell'esercizio del potere di scelta fra l'applicazione della pena detentiva o di quella pecuniaria, alternativamente previste, ha l'obbligo di indicare le ragioni che lo inducano ad infliggere la pena detentiva.

**Sez. IV, sentenza 22 settembre – 16 ottobre 2020 n. 28728 – Pres. Doveve - Rel. Picardi.**

**Sospensione condizionale della pena – Obblighi del condannato - Art. 165 c. 3 c.p. – Verifica delle reali condizioni economiche del condannato – Necessità.**

Il giudice che intenda subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o al pagamento della provvisoria stabilita, ha l'obbligo di valutare le reali condizioni economiche del condannato in ogni caso e, ancor di più, quando vi sia un accenno di prova dell'incapacità di questo di sopportare l'onere del pagamento risarcitorio (*La Corte di Cassazione, nel caso di specie, pur rigettando il ricorso sul presupposto che il giudice dell'appello aveva valutato le condizioni economiche dell'imputato, al quale era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato ex art. 165 c. 3 c.p., ha comunque dato atto di aderire all'orientamento della Corte di legittimità che ritiene necessario una verifica delle condizioni economiche dell'imputato da parte del giudice della cognizione e non già da parte del giudice dell'esecuzione*).

**Sez. I, sent. 8 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30082, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.**

**Sospensione condizionale – Revoca – Quinquennio rilevante – Reato permanente.**

Ai sensi dell'art. 163 c.p., i termini del quinquennio rilevante vanno computati dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena a quella di commissione del nuovo reato che costituisce la causa di revoca. Nel caso in cui il nuovo delitto è costituito da un reato associativo, di natura permanente, deve aversi riguardo non soltanto ai dati temporali emergenti dall'imputazione, ma ai tempi di effettiva adesione dell'interessato alla compagine associativa, come accertati nella sentenza di condanna (*in sintesi, afferma la Corte, onde integrare la causa di revoca di diritto prevista dall'art. 168 co. 1 n. 1 c.p., la condotta associativa deve situarsi, almeno in parte, nell'ambito del quinquennio rilevante, cioè quello successivo alla irrevocabilità della sentenza con la quale era stato concesso il beneficio ex art. 163 c.p.*).

**Sez. II sent. 29 settembre 2020 – 20 ottobre 2020 n. 29001 Pres. Gallo, Rel. Borsellino.**

**Sospensione condizionale della pena – Richiesta avanzata da imputato che ne abbia già usufruito – Omessa manifestazione del consenso allo svolgimento di attività non retribuita – Equipollenza alla mancanza di opposizione.**

La richiesta incondizionata del beneficio della sospensione condizionale della pena, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata (*Fattispecie nella quale la corte di appello aveva negato il beneficio all'imputato, rilevando che non risultasse esplicitamente manifestato nel corso del giudizio di primo grado il suo consenso allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita, che costituisce condizione necessaria per avere accesso per la seconda volta al beneficio in parola. La Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello*).

**Sez. I, sent. 8 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30081, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.**

**Sospensione condizionale – Sentenza di patteggiamento – Idoneità del titolo a determinarne la revoca – Sussistenza.**

In mancanza di una espressa previsione di deroga, la sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna, costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa.

**B. Diritto penale - parte speciale.**

**Sez. V sent. 11 settembre 2020 – 21 ottobre 2020 n. 29121, Pres. De Sabeone, Rel. De Gregorio.**

**Appropriazione indebita - sottrazione di cose comuni – Allaccio abusivo del contatore condominiale.**

Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessa di energia elettrica destinata all'alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

**Sez. VI, sent. 7-23 ottobre 2020, n. 29549, Pres. Petruzzellis, Rel. Aprile.**

**Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio - Condotta e momento consumativo - Continuazione del reato - Ipotesi.**

In tema di delitto di corruzione *ex art.* 319 c.p., il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale non fa parte della struttura del reato e non assume rilievo per la determinazione del momento consumativo, sicché se l'accettazione della promessa e la ricezione dell'utilità sono unitarie, nel senso che sono riconducibili alla stessa fonte, anche se in funzione di una pluralità di atti da compiere, il reato rimane unico e la plurima attività pubblica posta eventualmente in essere dal pubblico ufficiale corrotto non dà luogo alla continuazione del reato, che è legata soltanto alla pluralità delle pattuizioni.

**Sez. V sent. 17 settembre 2020 – 21 ottobre 2020 n. 29129, Pres. De Sabeone, Rel. Pistorelli.**

**Falsità in titoli di credito - Falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità - Illecito civile.**

A seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 dello stesso codice ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, permanendo la rilevanza penale esclusivamente dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

**Sez. VI, sent. 8-21 ottobre 2020, n. 29239, Pres. Di Stefano, Rel. Aprile.**

**Peculato - Configurabilità del reato - Ipotesi - Condotta meramente occasionale - Esclusione.**

In tema di peculato, è irrilevante per la consumazione del reato che l'agente sia entrato nel possesso del bene nel rispetto o meno delle disposizioni organizzative dell'ufficio, potendo lo stesso derivare anche dall'esercizio di fatto o arbitrario di funzioni, dovendosi però escludere il peculato quando esso sia meramente occasionale, ovvero dipendente da evento fortuito o legato al caso.

**Sez. VI, sent. 22-26 ottobre 2020, n. 29677, Pres. Petruzzellis, Rel. Rosati.**

**Ricettazione - Configurabilità del reato - Ipotesi - Pluralità di reati-presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto - Duplicità dei reati - Esclusione - Fattispecie.**

In tema di ricettazione, qualora la condotta di acquisto, ricezione od occultamento abbia ad oggetto un'unica cosa, il reato è unico, pur quando quest'ultima provenga da una pluralità di delitti. *(Fattispecie in cui la duplicità dei reati di ricettazione era stata ritenuta dal Giudice del merito sulla base della pluralità dei reati-presupposto commessi in relazione al medesimo oggetto, ovvero il fucile d'assalto "AK 47", considerato, in un capo, quale oggetto proveniente dal delitto di porto e detenzione illegali di armi, mentre, in un altro, la provenienza delittuosa era stata*

*individuata con riferimento al delitto di alterazione di armi, previsto dall'art. 3, legge n. 110 del 1975, in ragione del rilevato accorciamento della canna e della filettatura del vivo di volata, funzionati all'apposizione di silenziatori).*

**Sez. II sent. 9 ottobre 2020 – 20 ottobre 2020 n. 29002 Pres. Gallo, Rel. Messini D'Agostini.**

**Riciclaggio – Semplice possesso del bene di illecita provenienza – Necessità di ulteriori elementi idonei a comprovare che la condotta tipica sia riconducibile all'imputato, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato.**

Perché si configuri la fattispecie del reato di cui all'art. 648 *bis* c.p., non è sufficiente il semplice possesso del bene di illecita provenienza, alterato in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza delittuosa, occorrendo un “*quid pluris*” idoneo ad indicare, secondo gli ordinari criteri di valutazione della prova, che la condotta, consistita nella suddetta alterazione o manipolazione del bene, sia riconducibile, quanto meno nella forma del concorso di persone nel reato, all'imputato (*Fattispecie nella quale la Corte, in applicazione del principio enunciato, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame, ritenendo insufficiente il mero possesso del bene di provenienza illecita da parte dell'imputato ai fini della valutazione di una sua effettiva partecipazione alla pregressa operazione di apposizione di una targa sopra a quella originale di un motoveicolo).*

### **C. Leggi speciali.**

**Sez. III sent. 24 settembre 2020 – 27 ottobre 2020 n. 29825, Pres. Ramacci, Rel. Semeraro.**

**Omesso versamento ritenute previdenziali – Causa di non punibilità – Decorrenza del termine per effettuare il pagamento in caso di irritualità dell'avviso di accertamento.**

In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, qualora non risulti ritualmente effettuata la comunicazione dell'avviso di accertamento della violazione ed il decreto di citazione non ne contenga l'indicazione di tutti gli elementi, trattandosi di fattispecie a formazione progressiva che ben può completarsi nel corso del giudizio, il *dies a quo* del termine di tre mesi previsto al fine di poter effettuare il pagamento delle ritenute omesse al fine di fruire della causa di non punibilità di cui all'art. 2 comma 1-*bis*, dl. n. 463 del .1983, conv. nella legge n. 638 del 1983, decorre dal momento in cui si sia verificata *aliunde* la conoscenza da parte dell'imputato del suddetto avviso di accertamento.

**Sez. V sent. 15 settembre 2020 – 28 ottobre 2020 n. 29885, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.**

**Reati fallimentari - Art. 219, comma 2, n. 1, L.F. – Disciplina peculiare della continuazione derogatoria di quella ordinaria.**

In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. La detta disciplina speciale sul concorso di reati, prevista dall'art. 219, comma 1, n. 1, L.F., si applica anche alle ipotesi di bancarotta impropria. Dunque, in tema di patteggiamento, è illegittima per erronea qualificazione giuridica del fatto la decisione con cui il giudice applica la pena richiesta dalle parti in relazione a più fatti di bancarotta commessi nell'ambito del medesimo fallimento, unificando gli stessi sotto il regime della continuazione previsto dall'art. 81, comma 2, c.p., invece di ritenere configurabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1, L.F., potenzialmente assoggettabile al giudizio di bilanciamento.

**Sez. V sent. 16 settembre 2020 – 26 ottobre 2020 n. 29705, Pres. De Gregorio, Rel. Catena.**

**Reati fallimentari - Bancarotta fraudolenta – Concorso dell'*extraneus* – Requisiti.**

Nel reato di bancarotta fraudolenta possono eventualmente concorrere, in base alle norme generali sul concorso di persone nel reato, altri soggetti non qualificati, quando ricorra l'attività tipica di almeno una persona che possieda le qualità previste dalla legge sul fallimento. Ove ciò si verifichi, in ogni caso, il concorso deve ravvisarsi qualora l'attività dell'*extraneus* si sia inserita nella condotta ed abbia avuto un'influenza causale nell'evento, oltre che essere svolta da persona consapevole della qualifica del soggetto attivo primario.

**Sez. III sent. 16 settembre 2020 – 22 ottobre 2020 n. 29338, Pres. Di Nicola, Rel. Reynaud.**

**Reati tributari – Accertamento della condotta criminosa - Possibilità di fare ricorso alle presunzioni tributarie – Esclusione.**

In tema di reati tributari, per la configurabilità del delitto di omessa dichiarazione ai fini di evasione dell'imposta sui redditi (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) non può farsi ricorso alle presunzioni tributarie, come quella secondo cui tutti gli accrediti registrati sul conto corrente si considerano ricavi dell'azienda (art. 32, comma primo n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), in quanto spetta al giudice



penale la determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa procedendo d'ufficio ai necessari accertamenti, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto: invero, spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l'ammontare dell'imposta evasa, da intendersi come l'intera imposta dovuta e non versata - peraltro anche suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca - in base ad una verifica che può venire a sovrapporsi ed. anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale. In particolare, in sede penale occorre sempre privilegiare il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l'ordinamento fiscale: certamente si può fare ricorso alle risultanze delle indagini svolte nella fase dell'accertamento tributario ma a condizione che il giudice proceda ad autonoma verifica di tali dati indiziari unitamente ad elementi di riscontro, eventualmente acquisiti anche "*aliunde*", che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa.

### [Sez. III sent. 16 settembre 2020 – 22 ottobre 2020 n. 29342, Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta.](#)

#### **Stupefacenti – Aggravante della consegna a soggetti minorenni – Accertamento in ordine alla consapevolezza.**

Ai fini della attribuibilità della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990, inerente alla consegna delle sostanze stupefacenti a persone di minore età, è necessario accertare, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, c.p., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla circostanza contestata, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa: di conseguenza, così come la minore età di un soggetto quasi maggiorenne deve fondarsi su precisi tratti personologici o comportamentali indicativi della minore età, che devono essere oggetto di puntuale accertamento, per converso laddove il soggetto sia ancora nella fase adolescenziale è onere dall'imputato dimostrare che, a dispetto dell'età effettiva, il minore presenti evidenti caratteristiche fisiche e somatiche di un soggetto maggiorenne, ciò che renderebbe scusabile la situazione di ignoranza circa l'età del cessionario.

### [Sez. IV, sentenza 6 ottobre – 23 ottobre 2020 n. 29445 – Pres. Ciampi – Rel. Picardi.](#)

#### **Stupefacenti – Art. 74 n. 6 Dpr. 309/90 – Concordato in appello - Art. 599 bis c.p.p. – Ammissibilità.**

In base ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, coerente con l'esigenza di ragionevolezza e con il principio del *favor rei*, l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità non è un reato ostativo al concordato in appello, *ex*

art. 599-bis c.p.p., atteso che l'applicazione a tale fattispecie del regime giuridico, previsto dall'art. 416 c. 1 e 2 c.p. (ipotesi delittuosa per cui è ammesso il concordato in appello) impone di ritenere il generico rinvio all'art. 74 D.P.R. n. 309/90, contenuto nell'art. 51 c. 3 *bis* c.p.p., a sua volta richiamato dall'art. 599 *bis* c.p.p. come non comprensivo della ipotesi di cui al comma 6 del citato art. 74 D.P.R. 309/90.

#### [Sez. IV, sentenza 13 ottobre – 23 ottobre 2020 n. 29483 – Pres. Fumu – Rel. Menichetti.](#)

#### **Stupefacenti – Espulsione dello straniero condannato – Art. 86 Dpr. 309/90 – Obbligo di motivazione.**

In tema di misure di sicurezza il giudice, nell'emettere una sentenza di condanna a carico dello straniero per uno dei reati indicati nell'art.86 D.P.R. n.309/90, deve, prima di applicare la misura dell'espulsione dal territorio dello Stato, accertare la sussistenza in concreto della pericolosità del condannato e darne adeguata motivazione (*La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso dell'imputato sul presupposto che il giudice di merito, nel disporre l'espulsione dell'imputato, quale cittadino straniero, a pena espiata, aveva, erroneamente fatto riferimento, nel valutare la pericolosità dell'imputato, alla condotta accertata nel processo, omettendo di valutare, in concreto, la pericolosità sociale dello stesso*).

#### **D. Diritto processuale.**

#### [Sez. V sent. 21 settembre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 29973, Pres. Miccoli, Rel. Guardiano.](#)

#### **Appello – Impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili – Obbligo per il giudice di rinnovare l'istruzione dibattimentale nei casi di cui all'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.**

Il giudice di appello che riformi, anche su impugnazione della sola parte civile e ai soli effetti civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva è obbligato a rinnovare, anche d'ufficio, l'istruzione dibattimentale. Infatti la disposizione dell'art. 603, comma 3-*bis*, c.p.p., pur prescrivendo l'obbligo di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello se celebrato su impugnazione del pubblico ministero, non ha inteso escludere la sussistenza di un identico obbligo nel caso di impugnazione della sola parte civile, corrispondendo tale interpretazione al principio di ragionevolezza delle scelte normative che ispira l'art. 3 della Costituzione

## Sez. I, sent. 6 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30073, Pres. Siani, Rel. Liuni.

### **Atti e provvedimenti del giudice – Motivazione – Funzione – Requisiti.**

La motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente - o, nella specie, inesistente - la fattispecie concreta. E se è vero che codesta funzione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa presuppone in ogni caso l'indicazione chiara dei dati fattuali posti a fondamento della valutazione effettuata. Sicché un giudizio che non consente di verificare a cosa è stato specificamente ancorato, manca dei requisiti minimi di riconoscibilità del discorso giustificativo (*nel caso de quo, la Corte ha stabilito che, a fronte di valide allegazioni, il diniego della continuazione appare inadeguato poiché la motivazione risulta, per un verso, astratta, richiamando alcuni principi generali per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva ma senza dare conto della base fattuale esaminata, neppure indicando i reati presi in esame, la data della loro commissione, le modalità con cui sono stati realizzati; per l'altro carente, laddove il provvedimento impugnato afferma che le azioni criminose sono state dettate da decisioni estemporanee, peraltro liquidando senza alcuna valutazione il dato - documentato da allegata certificazione - della condizione di tossicodipendenza del condannato, così da non consentire di comprendere quali sono i dati fattuali da cui trae tali conclusioni*).

## Sez. II sent. 9 settembre 2020 – 21 ottobre 2020 n. 29221 Pres. Rago, Rel. Pardo.

### **Correzione di errori materiali – Illegittimità del provvedimento disposto con procedura “*de plano*” – Nullità di ordine generale deducibile con il ricorso per cassazione, soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale.**

È illegittimo il provvedimento di correzione di errore materiale disposto dal giudice con procedura “*de plano*”, invece che ritualmente, previa celebrazione di camera di consiglio, qualora il ricorrente deduca un concreto interesse a partecipare alla camera di consiglio per allegare fatti o situazioni decisive, direttamente incidenti sul provvedimento impugnato. L'adozione “*de plano*”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p. che può essere dedotta con il ricorso per cassazione soltanto qualora il ricorrente indichi un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (*Nella fattispecie la Corte, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che l'avvenuta elevazione della durata da anni 1 ad anni 3 della misura di prevenzione disposta dalla corte di appello a titolo di correzione del dispositivo del decreto di primo grado, per renderlo conforme al contenuto della motivazione, comportasse un'evidente compressione dei diritti del proposto, imponendo la previa convocazione delle parti ai sensi dell'art. 127 c.p.p., richiamato dal secondo comma dell'art. 130 c.p.p. in tema di procedura di correzione di errori materiali*).

**Sez. IV, sentenza 6 ottobre – 23 ottobre 2020 n. 29461 – Pres. Ciampi – Rel. Ferranti.**

**Correzioni di errori materiali – Art. 130 c.p.p. – Procedimento in camera di consiglio.**

La omissione o la errata indicazione, in sede di dispositivo, di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell'atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all'articolo 130 c.p.p. ma è comunque necessaria la forma camerale prevista dall'art. 127 c.p.p. L'omessa notificazione dell'avviso di udienza di trattazione integra la nullità assoluta prevista dall'art. 179 c.p.p. attenendo alla citazione dell'imputato, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento. *(Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato avverso il provvedimento del GIP che, a seguito di decreto penale di condanna, ha emesso de plano il decreto di correzione di errore materiale, avendo annotato che nel dispositivo, laddove vi era scritto sospensione della patente di guida, doveva intendersi revoca della patente di guida e, ciò, in considerazione di quanto chiaramente esposto nella motivazione del decreto).*

**Sez. VI, sent. 27-29 ottobre 2020, n. 30007, Pres. Bricchetti, Rel. Ricciarelli.**

**Estradizione - Regole processuali - Obbligo di usare la lingua italiana - Limiti.**

In tema di estradizione, l'obbligo di usare la lingua italiana si riferisce agli atti da compiere nel procedimento, non agli atti già formati da acquisire al processo, per i quali la necessità della traduzione si pone solo qualora lo scritto in lingua straniera assuma concreto rilievo rispetto ai fatti da provare, essendo onere della parte interessata indicare ed illustrare le ragioni che rendono plausibilmente utile la traduzione dell'atto nonché il pregiudizio concretamente derivante dalla mancata effettuazione della stessa.

**Sez. III sent. 16 settembre 2020 – 22 ottobre 2020 n. 29340, Pres. Di Nicola, Rel. Andronio.**

**Giudizio – Nuove contestazioni – Possibilità di rilevare una circostanza aggravante non contestata – Esclusione.**

A fronte della omessa contestazione di un'aggravante ad opera dell'organo dell'accusa, il giudice chiamato a decidere non ha né il potere di ritenere in base agli atti esistente la circostanza non contestata, tanto essendogli impedito dall'art. 521, comma 1, e art. 522, comma 2, c.p.p., né di restituire gli atti al Pubblico ministero, ai sensi dell'art. 521 c.p.p., che riguarda soltanto la "diversità" del fatto, laddove la diversità investe gli elementi strutturali della fattispecie penale e non l'eventuale difetto di contestazione suppletiva.

## Sez. II sent. 10 settembre 2020 – 30 ottobre 2020 n. 30198 Pres. Verga, Rel. Recchione.

**Impugnazioni – Illegalità della pena in senso favorevole al reo – Mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero – Operatività del divieto di “*reformatio in peius*” anche per il giudizio di cassazione.**

Il giudice dell'impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo. Anche nel giudizio di legittimità, l'illegalità “*ab origine*” della pena, inflitta in senso favorevole all'imputato, può essere corretta dalla Corte di cassazione solo in presenza di specifico motivo di gravame da parte del pubblico ministero, essendo limitato il potere di intervento d'ufficio ai soli casi nei quali l'errore sia avvenuto in danno dell'imputato, essendo anche in detta sede non superabile il limite del divieto della “*reformatio in peius*” enunciato espressamente per il giudizio di appello, ma espressione di un principio generale, valevole anche per il giudizio di cassazione (*Nella fattispecie la corte di appello non aveva applicato la diminuzione di pena per le attenuanti generiche la cui concessione non era oggetto di contestazione - mancando sul punto un motivo di gravame da parte del pubblico ministero - ritenendo di non poter applicare ulteriori riduzioni su una pena quantificata già in origine in modo illegale in misura inferiore al minimo edittale. La Corte, in accoglimento del ricorso, ha ritenuto che tale decisione fosse illegittima in quanto l'illegalità della pena base, quantificata in misura inferiore al minimo edittale, non consente la revisione del giudizio in ordine al riconoscimento delle circostanze generiche già concesse, ma in concreto non applicate perché bilanciate da aggravante successivamente esclusa, dato che la minima - anche illegale - quantificazione della pena base può, al più, incidere sulla definizione dell'entità della diminuzione, ma non può legittimare la sua completa esclusione).*

## Sez. VI, sent. 30 settembre-16 ottobre 2020, n. 28816, Pres. Bricchetti, Rel. Ricciarelli.

**Imputato - Assenza - Dichiarazione di assenza ex art. 420-bis c.p.p. - Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio - Presupposto idoneo e sufficiente - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.**

La sola elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non è di per sé presupposto idoneo per la dichiarazione di assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p., dovendo il giudice in ogni caso verificare anche in presenza di altri elementi che vi sia stata un'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla conoscenza del procedimento stesso. (*Nel caso di specie, la Suprema corte ha ritenuto che dovesse prospettarsi un'incolpevole mancata conoscenza del processo da parte dell'imputato, in ragione dell'insufficienza della menzionata elezione di domicilio presso il difensore nominato d'ufficio, peraltro intervenuta in una fase prodromica e non correlata al reato più grave, oggetto di successiva imputazione).*

## Sez. II sent. 9 luglio 2020 – 19 ottobre 2020 n. 28924 Pres. Cervadoro, Rel. Saraco.

### **Misure cautelari personali – Istanza di revoca, sostituzione o modifica – Onere di notifica della richiesta alla persona offesa nei casi di delitti commessi con violenza – Necessità di verifica del pericolo di recidiva “personale” per la vittima.**

In tema di revoca, sostituzione o modifica di misure cautelari, la partecipazione della persona offesa all'incidente cautelare e, dunque, il diritto a ricevere la notifica della richiesta del pubblico ministero o dell'imputato previsto dall'art. 299, comma 3, c.p.p., sussiste nei casi di delitti commessi con violenza alla persona che consentono di ritenere esistente un pericolo di recidiva “personale” per la vittima. Alla luce dell'enunciato principio di diritto, dunque, l'onere della notificazione alla persona offesa non può essere fatto discendere solo dal titolo di reato, dovendo essere presenti anche elementi concreti significativi di un pericolo di recidivanza in danno della stessa persona offesa (*Fattispecie nella quale il tribunale per il riesame aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal ricorrente, imputato per il reato di estorsione, sul rilievo della mancata notifica alle persone offese dell'istanza di revoca della misura cautelare ai sensi dell'art. 299, comma 3, c.p.p.. La Corte, in applicazione dei principi sopra enunciati, ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale per il riesame, accogliendo il rilievo difensivo per cui l'onere informativo non riguardi tutte le ipotesi in cui vi sia un delitto commesso con violenza alla persona, ma soltanto quelle in cui vi siano elementi concreti che facciano temere per la sicurezza della persona offesa in caso di modifica dello stato cautelare cui l'imputato si trova sottoposto*).

## Sez. IV, sentenza 14 ottobre – 29 ottobre 2020 n. 29954 – Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.

### **Misure cautelari personali - Omesso avviso difensore di fiducia – Avviso udienza tribunale del riesame – Art. 178 c.p.p. - Nullità - Sussistenza – Effetti – Perdita efficacia della misura – Insussistenza.**

L'omessa notificazione dell'avviso (il più delle volte di dibattimento, ma, *mutatis mutandis* il principio vale anche per l'udienza dinanzi al tribunale del riesame) al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità di ordine generale insanabile a nulla rilevando che la notifica sia stata eseguita al precedente difensore fiduciario revocato, non potendo l'imputato essere privato dal diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione, laddove la mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179 c. 1 c.p.p., si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolga in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, venga sostituito dal precedente difensore fiduciario revocato in quanto ciò non pone

rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal suo difensore. L'omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame integra la nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) c.p.p. che si propaga all'ordinanza di riesame e, ove tempestivamente dedotta, comporta l'annullamento con rinvio dell'ordinanza stessa, alla quale, tuttavia, non segue la perdita di efficacia della misura cautelare, giacché tale effetto si verifica solo quando il provvedimento del tribunale del riesame non intervenga nel termine stabilito e non anche allorché, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile. (*La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza emessa dal tribunale del riesame, a seguito di annullamento con rinvio per nuovo esame della Corte di legittimità, posto che, nelle more del deposito del provvedimento della Suprema Corte, era intervenuta nuova nomina con revoca del precedente difensore e l'avviso della nuova udienza avanti il tribunale del riesame era stato notificato al difensore revocato, che aveva quindi partecipato all'udienza*).

### Sez. III sent. 24 settembre 2020 – 26 ottobre 2020 n. 29582, Pres. Ramacci, Rel. Mengoni.

#### **Misure cautelari personali – Presentazione del riesame durante periodo feriale – Sospensione dei termini – Rinuncia tacita – Ammissibilità e limiti.**

La mera presentazione di istanza di riesame durante il periodo feriale non costituisce implicita rinuncia alla sospensione dei termini processuali disposta dalla legge, giacché, a tal fine, occorre un'espressa ed inequivoca manifestazione di volontà della parte, con la conseguenza che il termine di dieci giorni previsto per la decisione a pena di inefficacia della misura coercitiva decorre - qualora il *dies a quo* ricada nel periodo di sospensione - dal primo giorno utile successivo alla scadenza di tale periodo. È ammissibile una rinuncia in forma tacita, ma a patto che essa sia comunque desumibile da condotte o iniziative implicitamente significative, in maniera chiara ed univoca, della volontà di rinunciare alla sospensione di detti termini (*Con la denuncia in oggetto la Corte ha ribadito il principio per cui, la cd. "rinuncia tacita" è configurabile solo in presenza di dati fattuali e requisiti di significato univoco: in tal senso, la semplice circostanza di avere l'indagato proposto il ricorso in periodo feriale è tutt'altro che rispondente a questi requisiti, potendo benissimo trattarsi di una pura casualità che non legittima automaticamente la deroga invocata. Tanto più ove si rilevi, a detta della Corte, che, in costanza del periodo c.d. "feriale", la sospensione è la regola ed essa è stata prevista proprio per una maggiore garanzia del diritto di difesa*).

## Sez. III sent. 24 settembre 2020 – 26 ottobre 2020 n. 29583, Pres. Ramacci, Rel. Semeraro.

### **Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – Intestazione a terzi del bene – Valutazione in ordine alla disponibilità in capo all'indagato.**

In caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite; ugualmente, incombe sul giudice una pregnante valutazione sulla disponibilità effettiva dei beni da parte dell'indagato e, a tal fine, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo al terzo intestatario, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del pubblico ministero, della riferibilità concreta degli stessi all'indagato.

## Sez. IV, sentenza 14 ottobre – 29 ottobre 2020 n. 29956 – Pres. Piccialli – Rel. Pezzella.

### **Misure cautelari reali - Sequestro preventivo – Presupposti.**

Il sequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presupposto fattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericolo che la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze. In tema di sequestro preventivo va ribadito che è necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene sequestrato, nel senso che il bene oggetto di sequestro preventivo deve caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la res ed il reato commesso. Il *periculum in mora* richiesto dal primo comma dell'art. 321 c.p.p. deve presentare i requisiti della concretezza e attualità, da valutare in riferimento alla situazione esistente non soltanto al momento dell'adozione della misura cautelare reale ma anche durante la sua vigenza, di modo che possa ritenersi quanto meno probabile che il bene assuma carattere strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione delle conseguenze del reato ipotizzato o all'agevolazione della commissione di altri reati (*La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso dell'imputato avverso l'ordinanza di revoca del sequestro preventivo emessa dal Tribunale in sede di appello reale, sul presupposto che l'ordinanza impugnata difettesse della necessaria motivazione in ordine alle ragioni per le quali la libera disponibilità dei beni oggetto del sequestro aveva recato pregiudizio alle esigenze di cui all'art. 321 c.p.p. La sentenza citata si segnala anche per la notevole profusione delle argomentazioni svolte in ordine ai presupposti legittimanti la misura di cui all'art. 321 c.p.p. confrontandosi anche con la giurisprudenza sovranazionale*).



**Sez. III sent. 14 settembre 2020 – 21 ottobre 2020 n. 29100, Pres. Di Nicola, Rel. Cerroni.**

**Misure cautelari reali - Sequestro preventivo edificio abusivo – Reati ambientali –Esigenza di verificare la concreta sussistenza del periculum in mora.**

In tema di sequestro preventivo per reati paesaggistici, la sola esistenza di una struttura abusiva ultimata non integra i requisiti della concretezza ed attualità del pericolo, in assenza di ulteriori elementi idonei a dimostrare che la disponibilità della stessa, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa implicare una effettiva lesione dell'ambiente e del paesaggio: il presupposto del *periculum in mora* non può essere desunto infatti solo dall'esistenza delle opere ultimate, ma è necessario dimostrare che l'effettiva disponibilità materiale o giuridica del bene, da parte del soggetto indagato o di terzi, possa ulteriormente deteriorare l'ecosistema protetto dal vincolo paesaggistico, dovendo valutarsi l'incidenza degli abusi sulle diverse matrici ambientali ovvero il loro impatto sulle zone oggetto di particolare tutela.

**Sez. IV, sentenza 29 settembre – 29 ottobre 2020 n. 29943 – Pres. Piccialli – Rel. Esposito.**

**Omesso avviso decreto citazione all'imputato – Art. 179 c.p.p. - Nullità – Sussistenza.**

L'omessa notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio costituisce nullità assoluta ed insanabile, secondo l'esplicita indicazione che si rinviene nell'art. 179 c. 1 c.p.p., in quanto incide radicalmente sulla formazione del contraddittorio nel processo, inibendo alla citazione di raggiungere il suo scopo di informazione e convocazione e la circostanza che l'imputato abbia presenziato in occasione dell'esame dibattimentale non vale a sanare la notifica del decreto di citazione a giudizio. (*La Corte di Cassazione, nel caso di specie, ha accolto il ricorso dell'imputato che aveva dedotto l'omessa notificazione del decreto di citazione nei confronti dell'imputato, a nulla rilevando la circostanza per cui lo stesso fosse stato presente in udienza per rendere l'esame*).

**Sez. V sent. 15 settembre 2020 – 28 ottobre 2020 n. 29877, Pres. Vessichelli, Rel. Morosini.**

**Prova – Valutazione della prova – L'elemento dell'interesse come indizio utile – Necessità della ricorrenza di ulteriori elementi certi, gravi, precisi e concordanti.**

Secondo la previsione dell'art. 192, comma 2, c.p.p., ciascuna circostanza di fatto assumibile come indizio deve essere connotata, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza. La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una

prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

L'elemento de "l'interesse" può rappresentare un indizio utile ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p. ove risponda ai requisiti di certezza, gravità e precisione, ma richiede, poi, la convergenza di ulteriori circostanze che, valutate prima singolarmente e poi globalmente, ne comportino la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

## **Sez. II sent. 14 settembre 2020 – 26 ottobre 2020 n. 29645 Pres. Cervadoro, Rel. De Santis.**

### **Prove – Documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo – Acquisizione ai fini di prova della rappresentazione di un fatto – Inutilizzabilità.**

Il documento rappresentativo di un atto descrittivo o narrativo può fungere da prova soltanto qualora la dichiarazione documentata rilevi di per sé come fatto storico, e non esclusivamente come rappresentazione di un fatto, poiché in tale ultima ipotesi, essa va acquisita e documentata nelle forme del processo, risultando altrimenti violato il principio del contraddittorio (*Nella fattispecie la corte di appello aveva ritenuto pienamente utilizzabile una nota, acquisita agli atti del processo, redatta dalla Questura e contenente degli accertamenti bancari svolti sulla base delle dichiarazioni rese dal sedicente direttore dell'istituto di credito, nonostante quest'ultimo non fosse stato sentito nel contraddittorio delle parti. La Corte, in applicazione del principio sopra enunciato, ha accolto il ricorso proposto dall'imputato*).

## **Sez. IV, sentenza 13 ottobre – 16 ottobre 2020 n. 28739 – Pres. Fumu – Rel. Ranaldi.**

### **Rescissione del giudicato – Art. 625 ter c.p.p. – Elezione di domicilio presso il difensore di ufficio – Dichiarazione di assenza – Revoca della sentenza.**

Ai fini della dichiarazione di assenza non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte dell'indagato dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa. (*La Corte di Cassazione, richiamando il principio statuito dalla sentenza delle SS.UU. n. 23948/20, ha revocato la sentenza emessa nei confronti del ricorrente, accogliendone il ricorso, sul presupposto che il giudice di merito aveva dichiarato l'assenza dell'imputato sulla base della mera regolarità formale della notifica presso il difensore di ufficio, senza effettuare alcuna verifica in ordine alla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato con particolare riguardo alla effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'imputato*).

**Sez. V sent. 21 settembre 2020 – 19 ottobre 2020 n. 28848, Pres. Miccoli, Rel. Borrelli.**

**Ricorso per Cassazione - Annullamento della sentenza ai soli effetti civili – Intervenuta prescrizione – Prosecuzione del processo dinanzi al giudice civile.**

L'art. 622 c.p.p. disciplina la fase in cui, all'esito del giudizio di cassazione, la regiudicanda penale si sia esaurita, quand'anche per prescrizione, e il giudizio debba proseguire con riferimento alla sola responsabilità civile da reato; esso, dunque, verte sulle sole "disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile" per la semplice ragione che è solo su questi ultimi che può incidere la delibazione del giudice di rinvio, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a ritenere viziata la sentenza impugnata dinanzi al giudice di legittimità. È infatti irrilevante che la parte civile possa essere pregiudicata dall'applicazione, nel giudizio di rinvio, delle regole e delle forme della procedura civile, che potrebbero ritenersi meno favorevoli agli interessi del danneggiato dal reato rispetto a quelle del processo penale, dominato dall'azione pubblica di cui può ben beneficiare indirettamente il danneggiato dal reato. Ciò in quanto il danneggiato, quando sceglie di azionare la pretesa risarcitoria nel processo penale, sa che quest'ultimo può concludersi senza un accertamento della responsabilità penale dell'imputato per estinzione del reato o improcedibilità e che il processo potrà proseguire dinanzi al giudice civile, ritornando, così, nella sua sede naturale.

**Sez. V sent. 15 settembre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 29968, Pres. Vessichelli, Rel. Scordamaglia.**

**Ricorso per cassazione - Pena – Illegalità della pena – Rilevabilità d'ufficio nel giudizio di legittimità anche in caso di ricorso inammissibile.**

L'illegalità della pena, dipendente da una statuizione "ab origine" contraria all'assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, è rilevabile d'ufficio nel giudizio di legittimità persino in caso di inammissibilità del ricorso.

**Sez. I, sent. 6 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30078, Pres. Siani, Rel. Liuni.**

**Ricorso per cassazione - Ricorso per cassazione sottoscritto dalla parte – Autentica del difensore – Irrilevanza ai fini della legittimazione ad impugnare.**

Il ricorso per cassazione deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571 co. 1 e 613 co. 1 c.p.p., rimanendo irrilevante - per la natura personale dell'atto impugnatorio - l'eventuale autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso in quanto essa, ai sensi dell'art. 39 disp. att. c.p.p., attesta unicamente la genuinità di tale sottoscrizione e la sua riconducibilità alla parte privata.

## E. Esecuzione penale e sorveglianza.

### Sez. I, sent. 6 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30076, Pres. Siani, Rel. Liuni.

#### **Esecuzione – Continuazione tra reati in fase esecutiva – Medesimezza del disegno criminoso tra reato associativo e reati satellite.**

Ai fini dell'operatività dell'istituto della continuazione, il presupposto indefettibile (l'unicità del disegno criminoso) è da intendere quale preordinazione unitaria da parte del soggetto agente delle diverse condotte violatrici, almeno nelle loro linee essenziali, collocandosi in una fase antecedente al momento perfezionativo delle condotte delittuose che si assumono esserne espressione, sì da manifestare una ridotta pericolosità sociale e giustificare il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (*nel caso che ci occupa, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso precisando che il partecipe all'associazione mafiosa accede al delitto nel momento in cui si determina a fare ingresso nel sodalizio ed è a questo dato temporale che deve riferirsi la verifica della programmazione unitaria dei cd. reati fine come gli omicidi commessi in concreta attuazione del programma associativo al fine di raggiungere e mantenere l'egemonia criminale nella zona di competenza, anche ricorrendo all'eliminazione fisica di chi si opponeva alla realizzazione di tale programma*).

### Sez. I, sent. 6 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30074, Pres. Siani, Rel. Liuni.

#### **Esecuzione – Continuazione tra reati in fase esecutiva – Stato di tossicodipendenza.**

La consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza non è condizione necessaria o sufficiente ai fini del riconoscimento della continuazione in carenza di ulteriori elementi concordanti, pur costituendone comunque un indice rivelatore che deve formare oggetto di specifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia stato altrimenti prospettato dal condannato, escludendosi che da tale condizione derivi una presunzione *iuris tantum* relativamente ai reati che servirono all'approvvigionamento di droga o, comunque, di denaro per acquistarla.

### Sez. I, sent. 8 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30079, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.

#### **Esecuzione – Incidente di esecuzione – Competenza funzionale in caso di più provvedimenti eseguibili – Criterio cronologico – Deroga.**

Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo poiché l'art. 665 co. 4 c.p.p. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice

dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi (*precisa la Corte che l'esigenza tutelata dalla norma in esame è quella della necessaria unitarietà della funzione di esecuzione, garantita da un sistema che, in caso di soggetto attinto da più titoli, concentri in capo ad un unico giudice l'esercizio delle attribuzioni in materia ma, qualora la decisione sia stata confermata o riformata soltanto quoad poenam -o se l'appello è stato dichiarato inammissibile- il secondo comma del citato art. 665 prevede la competenza del giudice di primo grado*).

### Sez. I, sent. 8 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30080, Pres. Iasillo, Rel. Liuni.

#### **Esecuzione – Incidente di esecuzione – Revocabilità della sospensione condizionale della pena – Verifica della causa ostativa parte del giudice della cognizione – Necessità.**

È legittima la revoca della sospensione condizionale della pena per successiva condanna a pena interamente condonata per intervenuta concessione dell'indulto che - se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione - non ha, però, efficacia eliminativa dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti *ope legis* dalla condanna (*ha precisato tuttavia la Corte che, nel caso di specie, il giudice della esecuzione avrebbe dovuto preliminarmente verificare se tale causa ostativa, riconducibile alla previsione dell'art. 164 co. 2 n. 1 c.p., fosse invocabile come causa di revoca di diritto in tale sede, anche se non era stata rilevata dal giudice di cognizione pur essendo emergente dagli atti nella sua disponibilità, altrimenti risolvendosi in un errore emendabile soltanto con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza e senza possibilità di rimedio in sede esecutiva una volta raggiunta l'irrevocabilità della sentenza*).

### Sez. I, sent. 6 ottobre 2020 – 29 ottobre 2020 n. 30072, Pres. Siani, Rel. Liuni.

#### **Esecuzione – Modifica della decorrenza della detenzione – Natura del provvedimento di cumulo – Inerzia del pubblico ministero – Competenza residuale del giudice dell'esecuzione.**

Il giudice dell'esecuzione non si può limitare a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza di modifica della decorrenza della detenzione, rilevando che nessuna interlocuzione con il pubblico ministero venne intrapresa dall'istante onde pervenire alla revoca. Pur partendo dal dato acquisito che il provvedimento di cumulo emesso a norma dell'art. 663 c.p.p. ha natura amministrativa e non giurisdizionale (pertanto, è suscettibile di essere revocato o rimosso, al fine di tenere costantemente aggiornata la posizione processuale del condannato, e non diventa mai definitivo, salvo che su di esso si sia pronunciato il giudice dell'esecuzione), è sempre ravvisabile la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione - coerentemente al principio della piena giurisdizionalizzazione del procedimento esecutivo - qualora si presentino questioni attinenti a provvedimenti di cumulo tali da richiedere un



intervento correttivo o chiarificatore, e l'organo dell'esecuzione, cioè il Pubblico ministero, non intenda fare uso dei propri autonomi poteri di modifica o revoca in ordine a tali provvedimenti.

## **F. Misure di prevenzione.**

## **G. Responsabilità da reato degli enti.**